



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA

N. 5 DEL 27-03-2019

**Oggetto: PRESENZA COPERTURA IN FIBROCEMENTO CONTENENTE
PRESUMIBILMENTE AMIANTO DELLO STABILIMENTO BALNEARE
"CHALET MARINAI" - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.**

IL SINDACO

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Area Vasta 5 Asur Marche prot. n. 0016748 del 04/03/2019, assunta al prot. com.le 2354 del 05/03/2019, presentata in seguito al sopralluogo ispettivo avvenuto in data 04/02/2019 c/o lo Chalet Marinai sito a Cupra Marittima in Via Nazario Sauro n°1, nel quale è stata riscontrata la presumibile presenza di amianto nella copertura in fibrocemento dello stabilimento e parti di tettoie visibilmente danneggiate con punti mancanti da mettere con estrema urgenza in sicurezza;

CONSIDERATO che, con la citata nota veniva invitata l'amministrazione ad emanare un provvedimento contingibile ed urgente, nei soggetti obbligati, a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che la copertura in fibrocemento e le tettoie sopra descritte risultano ricadere all'interno della concessione demaniale contraddistinta con il n. 27 nel vigente Piano di Spiaggia ed intestata alla ditta GIARYX SRL, con sede legale in Corropoli in Via G. Verdi n. 4 – P.I. 01570620672 e di cui la legale rappresentante risulta essere la Sig.ra Settembrino Rosa Gelsomina Anna, nata a Canna il 12/03/1945 e residente a Terranova da Sibari in Via Crotone n. 1;

CONSIDERATO che dalla situazione come sopra descritta emerge l'esigenza di evitare il rischio ed il pericolo di danni per la salute pubblica;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 27 Marzo 1992 n° 257 e ss.mm.ii., recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

VISTO il D.M. 06 Settembre 1994 – Norme e metodologie tecniche relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, emanato ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 della Legge n. 257/92;

VISTO il Statuto Comunale;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Alla Ditta GIARYX SRL sopra generalizzata, in qualità di titolare della concessione, di:

1. Presentare allo scrivente servizio, **entro e non oltre 7 (sette) giorni** dalla notifica del presente provvedimento, tutta la documentazione utile dalla quale risulti la presenza o meno di materiali contenenti amianto sulla copertura dello stabilimento balneare all'insegna "Chalet Marinai";
2. In caso affermativo, di cui al punto precedente, presentare, **entro il termine di 7 (sette) giorni** dal termine di cui al punto precedente:
 - la documentazione relativa al nominativo del responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività che possono interessare materiali in fibrocemento (Punto 4° del D.M. 6.9.94; allegato D al D.D.S.S. n°33 del 30/01/2003);
 - la documentazione relativa agli interventi di corretta manutenzione per minimizzare il rischio *(di esposizione e dispersione di fibre di amianto) – punto 4° paragrafo 7° del D.M. 6.9.94 "indicatori utili per la valutazione dello stato di degrado" e Allegato D del D.D.S.S. n° 33 del 30.01.2003;*
 - dettagliata documentazione fotografica da cui si evinca in maniera chiara lo stato di conservazione dell'estradosso ed immagini in modalità macro da cui si possa evidenziare l'eventuale affioramento di fibre dalla superficie esterna;
3. Fatto salvo quanto sopra, le parti delle tettoie visibilmente danneggiate con alcuni punti mancanti dovranno urgentemente essere messe in sicurezza, mettendo in opera, **entro ventiquattro ore**, le misure necessarie di prevenzione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 ed in attesa di successivo idoneo smaltimento/bonifica, al fine di evitare l'ulteriore potenziale dispersione di fibre cancerogene nell'ambiente circostante;
4. Al termine di tutte le operazioni la ditta GIARYX SRL dovrà presentare alla scrivente amministrazione idonea certificazione comprovante la restituibilità degli ambienti indoor bonificati.

AVVERTE

I destinatari del presente provvedimento che:

- per quanto riguarda il necessario ed urgente ripristino delle condizioni di sicurezza del sito inquinato considerato nella sua interezza e finalizzato a salvaguardare la salute pubblica, l'obbligata ditta GIARYX SRL dovrà incaricare esclusivamente ditte specializzate di comprovata professionalità relativamente alla problematica amianto. La procedura di messa in sicurezza sarà poi indicata ed adeguatamente certificata dalla Ditta operante così come prescritto dal comma 2 dell'art. 7 del D.M. n° 471 del 25/10/1999 e s.m.i.;
- tutte le operazioni relative alla BONIFICA, dal prelievo dei materiali sopra descritti, sino al loro smaltimento tramite ditta autorizzata, in discarica abilitata, dovranno essere effettuate

secondo le indicazioni tecniche dettate dall'ASUR Marche 12 di San Benedetto del Tronto, Dipartimento Prevenzione Servizio Igienico e Sanità Pubblica — Piazza Nardone 9, cui il destinatario del presente atto dovrà fare integralmente capo per l'esecuzione di quanto disposto in essa ordinanza;

- decorsi inutilmente i termini di cui sopra dalla notifica della presente, si procederà senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico della S.V. inadempiente, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge,
- avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R. Marche nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla notifica del provvedimento.

Le Ss.Vv. interessate potranno prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti del fascicolo in orario d'Ufficio (Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e dalle 16.00 alle ore 18.00 — Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30);

Gli organi di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sul corretto adempimento della presente.

Ritenuto indispensabile provvedere in merito,

D I S P O N E

- la notifica della presente ordinanza alla Sig.ra Settembrino Rosa Gelsomina Anna, nata a Canna il 12/03/1945 e residente a Terranova da Sibari in Via Crotone n. 1, quale legale rappresentante della ditta GIARYX SRL sopra generalizzata;
- l'invio della presente:
 - all'ASUR Marche 12 — Dipartimento di Prevenzione — Servizio Igiene e Sanità Pubblica di San Benedetto del Tronto, Piazza Nardone n. 9 ;
 - al Servizio Ambiente - Sede;
 - al locale Comando dei Carabinieri;
 - al Comando Polizia Municipale per quanto di competenza.

IL SINDACO

(D'Annibali Prof. Domenico)

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li 27-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ALFONSO SALVATO